



PARERE MOTIVATO
n. 152 del 9 Ottobre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo C2/20 in Località Brondolo. Comune di Chioggia (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 8 ottobre 2018 prot. n.406624;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Chioggia, per conto della ditta proponente, con nota acquisita al protocollo regionale al n.314342 del 26.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo C2/20 località Brondolo;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.140547 del 21.09.18 assunto al prot. reg. al n.385136 del 24.09.18 dell'ULSS3;
- Parere n.70839 del 25.09.18 assunto al prot. reg. al n.389657 del 26.09.18 della Città Metropolitana di Venezia;
- Parere n.89363 del 24.09.18 assunto al prot. reg. al n.386733 del 24.09.18 di ARPAV;
- Parere n.16004 del 5.10.18 assunto al prot. reg. al n.406061 del 5.10.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 157/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza riguarda un "Piano Urbanistico Attuativo – Z.T.O. C2 – A.I.U. 20" da realizzarsi, mediante intervento unitario, in un'area situata in Comune di Chioggia, in località Brondolo. L'ambito del PUA, così come individuato dalla perimetrazione del vigente P.R.G. del Comune di Chioggia, ha una superficie totale di 35.940 mq, e prevede ambiti di edificazione organizzati su 2 distinti isolati, serviti da un sistema stradale costituito da un asse viario centrale che divide gli spazi da edificare longitudinalmente. Tale sistema stradale prevede la realizzazione di aree a verde che dividono la carreggiata nei due sensi di marcia. Il PUA prevede inoltre la realizzazione di tipologie edilizie costruttive del tutto tradizionali rispettose del contesto di contorno. L'insediamento è a carattere esclusivamente residenziale con abitazioni che si svilupperanno prevalentemente in un unico piano prive di interrato, salvo per le palazzine di edilizia convenzionata che si svilupperanno con tre piani fuori terra e per un'altezza massima dei fabbricati di 10 m. Dal planivolumetrico risulta che tali palazzine prevedono la realizzazione di piani interrati. Il numero di abitanti teorici previsti per la nuova area è pari a 222 ab. Gli standard previsti (parcheggi) sono dimensionati su tale previsione insediativa. Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche del territorio in esame, nel Rapporto Ambientale Preliminare, è evidenziato come l'area risulti essere ribassata di circa 80 cm in rispetto all'edificato di Brondolo e come il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, nell'ambito dei servizi per la messa in sicurezza del territorio comunale in località Brondolo, abbia realizzato un canale scolmatore che, scorrendo in prossimità della strada campestre interna alla zona, passa lungo un tratto che delimita ad est l'area in oggetto, senza peraltro interferire in alcun modo né direttamente né indirettamente con essa. Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, geologiche e geotecniche dei luoghi nel RAP è dato conto di come l'area appartenga alla bassa pianura veneta e per caratteristiche intrinseche dei suoli risulti essere idonea ed adeguata alle esigenze progettuali previste nel PUA (edifici bassi con altezze massime di 10 m). Nel RAP è altresì evidenziato come la realizzazione dell'intervento risulti essere importante, sotto un profilo viabilistico, in quanto si inserisce positivamente nell'ambito del progetto di viabilità di raccordo che interesserà il territorio comunale di Chioggia e le arterie di traffico stradale provinciali e nazionali. Nei documenti adottati dalla Giunta comunale, unitamente al PUA in esame, compare anche un prontuario di mitigazione ambientale che intende delineare alcune misure mitigative/compensative da adottarsi al fine di migliorare le condizioni ambientali mediante



la realizzazione di spazi verdi adeguati, il trattamento delle acque sia utilizzate (scarichi) che meteoriche e il clima acustico. Ciononostante si sottolinea come l'analisi dello stato ambientale considerata nel RAP risulti essere incompleta, aspetto questo messo in evidenza anche da pareri resi dalle Autorità ambientali consultate, poiché riferito solo ad alcune matrici ambientali (Suolo e sottosuolo, Acqua, Aria, Mobilità, Sottoservizi, Energia, Clima, Acustico, Rifiuti, Patrimonio architettonico, archeologico e culturale) e priva di considerazioni, anche in forma sintetica, sulle possibili criticità ambientali presenti nell'area oggetto di intervento. Nel RAP inoltre non risultano considerazioni sulla sicurezza idraulica dell'area anche in riferimento ai contenuti della relazione di compatibilità ambientale a corredo della documentazione di PUA. Risulta evidente come, in ragione del livello di impermeabilizzazione previsto per l'ambito, conseguente alla realizzazione dell'intervento e, tenuto conto delle conclusioni riportate nella richiamata relazione di compatibilità ambientale circa i volumi di laminazione da prevedere al fine di garantire l'invarianza idraulica, nel RAP se ne debba dar conto. Va sottolineato inoltre come non appaia, in ragione del carico insediativo previsto per il nuovo ambito (circa 220 abitanti) sufficientemente valutato nel RAP l'aspetto della viabilità e, più in generale, del carico viabilistico che l'intervento comporterebbe anche alla luce delle nuove previsioni infrastrutturali da attuarsi in zona, stante la vigente pianificazione, e la vicinanza del sito con un'attività commerciale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data in data 9 ottobre 2018 dalla quale emerge la necessità, in considerazione delle criticità emerse, così come nel precedente punto richiamate e nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate evidenziate, di implementare in sede di Rapporto Ambientale le questioni ambientali affrontate, proponendo pertanto di assoggettare a VAS il Piano Urbanistico Attuativo C2/20 località Brondolo.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA DI V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo C2/20 località Brondolo del Comune di Chioggia. In fase di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Piano in oggetto, in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Rapporto Ambientale Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere considerate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame, e/o a quello contermini. In particolare, per le componenti ambientali caratterizzate dalle criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le



relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni della Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;

4. dovranno essere verificate le coerenze del Piano Urbanistico Attuativo in argomento con la pianificazione sovraordinata e di settore, con particolare riferimento al P.A.L.A.V.
5. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici;
6. dovrà essere verificata la necessità di effettuare un'eventuale aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché, dello stato dell'inquinamento luminoso con riferimento alla normativa vigente in materia;
7. il Rapporto Ambientale dovrà inoltre contenere le indicazioni per l'attuazione del monitoraggio, funzionale a verificare la capacità del piano, nella sua fase di attuazione, di fornire il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuando eventuali riorientamenti delle previsioni qualora si rivelasse necessario.
8. Il monitoraggio deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati anche, laddove necessario, sulla base dell'adozione di misure correttive. Il piano di monitoraggio dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: scala territoriale, obiettivi, modalità e strumenti di attuazione, tempi, attori coinvolti, interazioni, coordinamento e sinergie con altre azioni di monitoraggio eventualmente in essere.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine